



## SCHEMA DI ACCORDO

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

ATTRAVERSO IL RICORSO AI DATI FORNITI DAI SISTEMI DI

POSIZIONAMENTO SATELLITARE

(articolo 15 della L. 241/1990)

tra

la **REGIONE DEL VENETO** con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F.

80007580279 rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua veste

di \_\_\_\_\_ delegato alla firma del presente atto con

deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** con sede legale

a Trieste in piazza dell'Unità d'Italia n. 1, C.F. 80014930327, rappresentata

da \_\_\_\_\_, il quale interviene in nome e per conto della stessa

in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del

presente atto con delibera di Giunta regionale \_\_\_/\_\_\_/2022, n. \_\_\_\_\_.

e

**l'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA****SPERIMENTALE - OGS** con sede legale a Sgonico (TS), Borgo Grotta

Gigante 42/C, C.F. 00055590327, rappresentato da \_\_\_\_\_, il

quale interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di Presidente

dell'OGS, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 119/2022 del. 26/10/2022;

di seguito denominati singolarmente la "Parte" e congiuntamente "le Parti".



**PREMESSO CHE**

- la Regione del Veneto, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, attraverso la Direzione Pianificazione Territoriale promuove e coordina programmi per la realizzazione e lo sviluppo dell'Infrastruttura Dati Territoriali regionale, secondo i disposti della L.R. 28/1976 e della L.R. 11/2001, anche attraverso l'implementazione della base informativa geotopografica costituita da cartografie tecniche di dettaglio, archivi e database topografici, geodetici, geografici e tematici sul territorio;

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, attraverso il Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government (di seguito denominato SIDEG) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, gestisce, per il tramite della Società in house INSIEL S.p.A., la Rete GNSS (Global Navigation Satellite System) "Antonio Marussi", con l'obiettivo di fornire un'assistenza generica e complessiva all'uso di sistemi avanzati nella determinazione di elementi geografici da collocare in modo automatico sulla cartografia regionale e, al contempo, con lo scopo di offrire un servizio diffuso per le attività svolte da vari soggetti nell'ambito del territorio regionale a fini di rilievo geotopografico e di geolocalizzazione di precisione;

- l'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS, è un ente pubblico di ricerca che, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, sviluppa e gestisce la rete di stazioni permanenti GNSS "Friuli Regional Deformation Network" (FReDNet). La rete geodetica, distribuita sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia e in parte sul territorio della regione Veneto, è stata progettata con l'obiettivo



74a5c578



principale di fornire dati e risultati per la ricerca scientifica soprattutto nell'ambito del monitoraggio e degli studi di deformazione crostale nel nord-est Italia. FReDNet, inoltre, è un'infrastruttura che distribuisce servizi di correzione differenziali Real-Time Kinematic (RTK) per il posizionamento georeferenziato in tempo reale di precisione.

- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) sancisce il principio della collaborazione istituzionale nei processi di condivisione dei dati pubblici;

- che le Parti hanno partecipato e/o partecipano ai lavori:

a) del "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali per la Pubblica Amministrazione", di cui al citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che ha elaborato i documenti per i nuovi standard nazionali in materia;

b) della "Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale ed Ambientale", di cui all'articolo 11 del menzionato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;

#### CONSIDERATO CHE

- la "Rete di stazioni permanenti GNSS nel territorio veneto", è stata istituita attraverso una convenzione, approvata con DGR n. 4371/2005, tra la Regione e l'Università di Padova ed è stata implementata nel tempo con l'accesso e l'utilizzo di impianti di proprietà di vari Enti territoriali e privati cittadini, già attivi in forma non coordinata sul territorio; essa fornisce agli utenti (liberi professionisti, Enti pubblici, ecc.) la possibilità di utilizzare la strumentazione



74a5c578



	GNSS per la determinazione di misure sul territorio di alta precisione	
	integrandosi con quella nazionale RDN gestita dall'Istituto Geografico	
	Militare (IGM) e con la rete europea EUREF (European Reference Frame);	
	- la Rete GNSS "Antonio Marussi" della Regione autonoma Friuli Venezia	
	Giulia è stata istituita in attuazione della Legge regionale n. 63 del 27/12/1991,	
	recante "Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema	
	informativo territoriale cartografico", e, mediante i successivi provvedimenti	
	esecutivi del Progetto Generale del Sistema Cartografico Regionale, definito	
	al Capo II della suddetta legge regionale; essa fornisce agli utenti (liberi	
	professionisti, aziende, Enti pubblici, ecc.) la possibilità di utilizzare la	
	strumentazione GNSS per la determinazione di misure sul territorio di alta	
	precisione integrandosi con quella nazionale RDN gestita dall'Istituto	
	Geografico Militare (IGM) e con la rete europea EUREF (European Reference	
	Frame);	
	- la Rete FReDNet dell'OGS è stata realizzata nell'ambito del progetto	
	dell'OGS "VALutazione e prEvenzione di RISchi Ambientali" (VALERIA,	
	decreto n. 784Ric del MIUR del 24/07/2001). La rete è stata ulteriormente	
	svilupata grazie a co-finanziamenti dalla Regione Friuli Venezia Giulia in	
	diversi progetti (GPS-RTK 2006-2011). FReDNet genera dati e prodotti	
	GNSS che sono resi liberamente disponibili per la ricerca scientifica e il	
	monitoraggio geodetico collaborando con la Regione Veneto e la Regione	
	Friuli Venezia Giulia. FReDNet, inoltre, fornisce agli utenti (liberi	
	professionisti, Enti pubblici, ecc.) la possibilità di utilizzare la strumentazione	
	GNSS per la determinazione di misure sul territorio di alta precisione	
	integrandosi con quella nazionale RDN gestita dall'Istituto Geografico	



74a5c578



Militare (IGM) e con la rete europea EUREF Permanent Network (EPN).

- che le infrastrutture di rete per la correzione differenziale dei segnali satellitari per il posizionamento di alta precisione necessitano, al fine di incrementare la qualità dei processi, di armoniche procedure di gestione e di continue connessioni reciproche non limitate ai territori identificati dai limiti amministrativi di competenza;

**RITENUTO CHE**

- poiché il patrimonio informativo che può essere ottenuto da una rete di stazioni permanenti GNSS non si limita agli aspetti strettamente connessi ai processi di posizionamento geografico, cui pure fanno ricorso numerosi utenti pubblici e privati, ma consente di sviluppare molteplici altre linee di analisi utili ai processi di pianificazione del territorio, risulta opportuno sviluppare uno specifico accordo dedicato alla collaborazione per lo scambio dei dati delle stazioni poste in prossimità del limite amministrativo comune tra le Parti e di quelle ritenute utili al miglior funzionamento delle reti;

- l'OGS, in funzione del suo ruolo di Ente pubblico di ricerca, promuove l'opportunità di veicolare dati e prodotti GNSS di qualità congiunti per applicazioni di ricerca anche nell'ambito di iniziative nazionali ed anche europee come l'European Plate Observing System (EPOS).

- Le ricadute positive nel procedere coordinati fra gestori di reti GNSS sono innumerevoli:

- gestione ottimizzata delle nuove installazioni;
- verifica di qualità incrociata sui servizi e i dati messi a disposizione;
- cataloghi omogenei e di facile accesso per gli utenti finali; opportunità di sviluppi tecnologici e procedurali congiunti con maggiore impatto in



74a5c578



fase di sottomissione di proposte progettuali per bandi nazionali e internazionali;

- ampliamento del bacino di utilizzatori favorendo la diffusione dei dati anche per scopi di ricerca

### VISTA

l'opportunità congiunta e condivisa di sottoscrivere il presente Accordo, sia per le ragioni premesse e considerate finora, che per i motivi sotto riportati, le PARTI ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

#### Art. 2 OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Nell'ambito del presente accordo, le parti, ciascuna per i propri fini istituzionali, si impegnano a:

- la Regione Veneto si impegna a mettere a disposizione i dati derivanti dalla propria rete GNSS, costituita dalle proprie stazioni e da quelle gestite da Enti Territoriali già attive sul territorio;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a mettere a disposizione i dati derivanti dalla propria rete GNSS;
- l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (OGS) si impegna a mettere a disposizione i dati derivanti dalla propria rete GNSS;

2. Le Parti si impegnano altresì a condividere informazioni e documentazioni riferite alle modalità di gestione delle reti GNSS, a favorire lo scambio di competenze tecniche e a promuovere azioni congiunte di ricerca,



74a5c578



comunicazione e disseminazione nell'ambito disciplinare oggetto del presente

Accordo.

#### **Art. 3 DURATA**

1. Il presente Accordo avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti; tale termine può essere prorogato, previa espressa e concorde manifestazione di volontà delle Parti contraenti, mediante semplice scambio di corrispondenza.

#### **Art. 4 NORMATIVA E SPECIFICHE TECNICHE**

1. Le azioni previste dal presente Accordo dovranno compiersi nel consolidato contesto della Direttiva Europea 2007/2/CE "INSPIRE" e del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale".

#### **Art. 5 PROPRIETA' INTELLETTUALE E LICENZE D'USO**

1. Le Parti sono proprietarie delle rispettive banche dati territoriali messe a disposizione ai fini delle attività; i risultati delle ricerche svolte in comune saranno di proprietà di tutte le parti contraenti.

2. I dati, i prodotti e i servizi GNSS di ciascuna delle Parti, resi disponibili su portali comuni, saranno distribuiti in base alle licenze d'uso adottate da ciascuna delle Parti.

#### **Art. 6 ONERI ECONOMICI**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a sostenere i propri costi inerenti l'attuazione del presente Accordo.



74a5c578



2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

3. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa Parte I articolo. 4.  
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'OGS giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trieste, n. 143/2015 del 01/01/2015, con costi a proprio carico.

#### **Art. 7 REFERENTI E TAVOLO TECNICO**

1. La Regione Veneto indica come responsabile dell'attuazione del presente Atto il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale e come referente tecnico il funzionario titolare della posizione organizzativa "Coordinamento database geo-topografico e reti geodetiche e centro documentazione per la cartografia. Coordinamento Banche dati cartografiche e pianificatorie".

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia indica come responsabile dell'attuazione del presente Atto \_\_\_\_\_ e come referente tecnico \_\_\_\_\_.

3. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS (OGS) indica come responsabile dell'attuazione del presente Atto il direttore del Centro di Ricerche Sismologiche - CRS dell'OGS e come referente tecnico il \_\_\_\_\_.

4. Le Parti si impegnano ad istituire un Tavolo Tecnico, costituito dai propri referenti tecnici, con il compito di coordinarsi per l'armonizzazione e la gestione tecnica delle infrastrutture GNSS col fine di garantire determinati standard di qualità nella fornitura dati e dei servizi messi a disposizione.



74a5c578





**Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano a mantenere il segreto sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, giustamente D.Lgs. n. 101/2018.

**Art. 9 RECESSO O SCIoglIMENTO**

1. Le Parti, in caso di gravi e documentati inadempimenti e comunque con un preavviso di 3 mesi, hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.

**Art. 10 CONTROVERSIE**

1. Le PARTI accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dell'attuazione del presente Atto.

2. Ove non si giunga ad una definizione amichevole, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria competente presso il TAR del Friuli Venezia Giulia.

**ART. 11 DOMICILIO**

Ai fini e per tutti gli effetti dell'Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- Regione autonoma FVG: piazza dell'Unità d'Italia 1 - TRIESTE, PEC sistemiinformativi@certregione.fvg.it
- Regione Veneto: Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, PEC pianificazione territoriale@pec.regione.veneto.it
- OGS: Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 34010 Sgonico (TS), ogs@pec.it.



74a5c578



Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale").

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis) della legge 241/90.

<b>REGIONE AUTONOMA</b>	<b>REGIONE</b>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>DEL VENETO</b>

**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS (OGS)**

